

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 16 luglio 2015

in Ferrara, presso la Sede della Capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria

tra

la Capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, anche in nome e per conto di Carife S.E.I. S.r.l., Carife SIM S.p.A. e Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A. in amministrazione straordinaria nelle persone dei Commissari Straordinari Prof. Avv. Antonio Blandini e Dott. Giovanni Capitanio

e

la Delegazione sindacale trattante rappresentata da:

FABI nelle persone dei sigg.: Granelli Attilio, Mascina Filippo, Arzilli Claudio, Barabani Riccardo, Cacciari Francesca, D'Anna Alfredo, Fiorentini Nicoletta, Geraci Antonino, Lindelli Angiolina, Vallieri Ketti

FIRST - CISL nelle persone dei sigg.: Amadori Marco, Barioni Marco, Dalprato Luca, Bersanetti Andrea, Davi Maurizio, Paganini Marco, Torelli Giuseppe, Zanasi Lara

FISAC/CGIL nelle persone dei sigg.: Tripodi Giovanna, Dapporto Luca, Pallara Paolo, Cavallini Nicola, Chinelli Agnese, Lista Vincenzo, Scarpa Grazia Carla

UGL CREDITO nelle persone dei sigg.: Zocca Benito, Brandani Enrico

UILCA/UIL nelle persone dei sigg.: Ruzza Maria Teresa, Rovigatti Pietro, Losenno Antonella

premesse che

- ❖ con delibera del 19 maggio 2015 la Banca d'Italia ha disposto la proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ai sensi dell'art 70, comma 6, del Testo Unico Bancario per un termine massimo di due mesi, con decorrenza dal 27 maggio 2015. Permane pertanto, allo stato attuale, la situazione di amministrazione straordinaria della Capogruppo disposta, con decreto n. 151 del 27 maggio 2013, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia, nonché la medesima situazione di amministrazione straordinaria per la Società Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A disposta con decreto n. 168 del 5 maggio 2014 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia e prorogata con decreto n. 188 del 5 maggio 2015 per un periodo massimo di sei mesi;
- ❖ con lettera del 26 maggio 2015 i Commissari Straordinari, anche in nome e per conto delle Società Carife S.E.I. S.r.l., Carife SIM S.p.A. e Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A. in amministrazione straordinaria, hanno trasmesso alle OO.SS. nazionali ed aziendali una informativa con la quale hanno inteso avviare la procedura sindacale a livello di Gruppo prevista in presenza di tensioni occupazionali ai sensi degli artt. 17, 20 e 21 del C.C.N.L. 19/1/2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- ❖ nella lettera di avvio della procedura i Commissari Straordinari hanno esplicitato che, in relazione al prossimo previsto intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito FITD) volto all'indispensabile rilancio economico/patrimoniale, si intendono adottare, in quanto ritenute necessarie, ulteriori misure riorganizzative e di contenimento dei costi. Ciò in quanto il FITD ritiene prioritario, per il rilancio commerciale della Banca che negli ultimi anni non si è rivelato coerente con le attese auspiccate, un consistente alleggerimento strutturale, associato all'avvio di una gestione il più

possibile snella ed efficiente, tenuto anche conto dell'attuale assetto commerciale, patrimoniale e di risultato che il Gruppo Bancario oggi esprime in modo più contenuto rispetto al passato;

- ❖ permangono in vigore le misure previste dagli accordi sindacali sottoscritti nelle date del 11/10/2013 e 27/11/2013;
- ❖ stante la sopra menzionata proroga dell'amministrazione straordinaria, con la lettera del 26/5/2015 l'Organo commissariale ha confermato altresì la validità dell'accordo del 2/12/2014 anche in tema di Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 con le relative sospensioni previste;
- ❖ sempre in data 2/12/2014 è stato sottoscritto l'accordo per la cessione del ramo d'azienda "operation" di Carife S.E.I. Scarl a Carife S.p.A. che ha avuto luogo a decorrere dall'1/3/2015 con il rientro nella capogruppo di n. 78 risorse. In tale accordo sono state confermate le garanzie occupazionali di cui agli accordi del 24/3/2011 e 12/9/2012 per il restante personale, pari a 5 unità, dipendente dalla Società Carife S.E.I. trasformatasi in S.r.l., con i limiti e le modifiche previsti dagli accordi 11/10/2013 e 27/11/2013. Quanto sopra è stato ulteriormente confermato con lettere del 25/2/2015 e 10/6/2015 inviate alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà ulteriormente confermato nella lettera allegata al presente Accordo e che ne costituisce parte integrante;
- ❖ relativamente a Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A. in a.s., in applicazione dell'art. 8 dell'accordo 27/11/2013 sopra citato, sono stati al momento attuale posti in atto due soli distacchi di risorse presso la Capogruppo riconoscendo loro le provvidenze economiche previste dal medesimo articolo 8;
- ❖ all'interno della Capogruppo si è proceduto, nel corso dei due anni di commissariamento, ad alcune operazioni straordinarie consistenti in tre cessioni di rami d'azienda che vengono qui rammentate:
 - cessione a Banca Centropadana di Credito Cooperativo dei rami d'azienda costituiti da Banca Farnese e Sportello di Milano di Carife pari a 44 dipendenti, che hanno avuto efficacia dall'1/4/2014 e 1/5/2014;
 - cessione a Banca Popolare di Vicenza del ramo d'azienda costituito da 16 filiali e 68 dipendenti che ha avuto efficacia dal 1/6/2014;
- ❖ conseguentemente alle operazioni complessive scaturenti (a) dall'applicazione degli accordi di cui alle precedenti premesse, (b) dalle cessioni di rami d'azienda succitate e (c) dalle numerose uscite di personale per motivi vari, il Gruppo Carife è passato da un organico complessivo pari a 1227 unità (al 31/5/2013) ad un organico di 923 unità alla data del 26/5/2015 addivenendo ad una consistente riduzione dei costi del personale propedeutica al risanamento del Gruppo, pur attraverso, fra le altre misure, l'utilizzo della sospensione dell'attività lavorativa a carico di tutto il personale del Gruppo, utilizzo che qui si conferma con le modalità e scadenze previste dall'art. 6 dell'accordo 27/11/2013;
- ❖ nonostante le misure suddette ed il risparmio ottenuto, come già più sopra rappresentato, si ritiene che debbano essere valutati altri possibili interventi volti a conseguire il già citato alleggerimento strutturale. L'informativa di cui ai precedenti alinea prevede infatti che, dalle operazioni ivi previste di riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi commerciali di rete nonché dalla esigenza espressa di riduzione dei costi complessivi, derivi la liberazione di risorse, quantificate in 80 unità, considerando tuttavia che, ove venissero determinate misure economicamente ed organizzativamente sostenibili con l'attuale stato, le eccedenze di personale potranno essere limitate a non meno di 60 risorse;
- ❖ il confronto congiunto della delegazione trattante ha avuto inizio con l'incontro del 19/6/2015 ed è proseguito con gli incontri del 30/6/2015, 1/7/2015, 9/7/2015, 13/7/2015 ed in data odierna;
- ❖ le Parti danno atto della necessità di confermare le intese raggiunte e di definire la Procedura preventiva ai sensi degli artt. 17, 20 e 21 del C.C.N.L. 19/1/2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali a livello di Gruppo prevista in presenza di tensioni occupazionali mediante la sottoscrizione del presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1
(premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2
(ambito di applicazione)

Il presente accordo si applica al Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi e, nei limiti dei richiami di volta in volta specificati, anche al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti per i quali restano ferme, peraltro, le norme di legge e di contratto loro applicabili.

Art. 3
(prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà)

Le Parti con riguardo alla esigenza di riduzione degli organici di non meno di 60 risorse, e all'utilizzo dello strumento del Fondo di Solidarietà, raggiungono le intese di cui al testo che segue. Peraltro resta inteso che l'efficacia e l'operatività della clausola in esame, e così la conclusione dell'Intesa sul tema, sono condizionate al verificarsi del requisito essenziale della sottoscrizione e dell'esecuzione dell'aumento di capitale sociale per euro 300 milioni circa da parte del FITD. Quanto sopra si riferisce esclusivamente alle previsioni del presente articolo.

Le parti, ferma restando la necessità citata in premessa di addivenire con gradualità, nel rispetto delle esigenze tecnico/organizzative, alla riduzione degli organici di non meno di 60 risorse, identificano, ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, i criteri di cui all'art. 8 del DM 83486 del 28/7/2014 utilizzando la volontarietà quale criterio prioritario di individuazione dei dipendenti in esubero da rilevare nell'ambito delle risorse, Dirigenti compresi, che matureranno il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. dall'1/1/2016 e fino al 31/12/2020.

Pertanto verranno posti in essere tutti gli adempimenti necessari alla cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso in capo al dipendente stesso e al datore di lavoro e della relativa indennità sostitutiva. L'Azienda si impegna a comunicare con almeno 30 giorni di anticipo la data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Le Parti convengono altresì che, al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo, l'Azienda si riserva la facoltà di non procedere alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro per quelle risorse il cui profilo professionale sia ritenuto necessario per il prosieguo dell'attività aziendale. A questo proposito, la cessazione del rapporto di lavoro potrà avvenire entro e non oltre il 30/6/2017.

Le Parti potranno valutare l'accesso al Fondo di Solidarietà anche per quei dipendenti che, alla data dell'1/1/2016, a seguito di una possibile evoluzione normativa, si troveranno nella condizione di maturare il diritto al trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. entro il 31/12/2020 (per esempio in caso di ripristino della c.d. "opzione donna" di cui alla Legge 243/2004).

Ciascun dipendente che aderirà all'accesso volontario dovrà compilare e presentare secondo criteri e tempi che verranno definiti con apposita comunicazione aziendale, unitamente al modello ecocert, la richiesta di risoluzione consensuale e irrevocabile del rapporto con rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva (Allegato 1). L'efficacia della richiesta di risoluzione consensuale e irrevocabile del rapporto di lavoro per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo da parte del dipendente è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

I dipendenti, quale condizione per l'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, dovranno sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede "protetta" ai sensi dell'art. 2113 c.c. con cui verrà definita ogni questione inerente il rapporto di lavoro.

Se il numero delle domande risultasse superiore rispetto alle 60 previste, le parti verificheranno la possibilità di accogliere le ulteriori domande di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in relazione

ai previsti progetti di efficientamento e alle correlate compatibilità economiche; pertanto tali domande verranno accettate se ne sussisteranno le condizioni economiche e di bilancio. A tal fine verrà redatta apposita graduatoria, unica a livello di Gruppo, che terrà conto dei seguenti criteri di precedenza nell'ordine sotto indicato:

- a) lavoratori affetti da malattie di carattere oncologico;
- b) lavoratori portatori di handicap grave e come tali riconosciuti dalla vigente normativa di legge (legge 104/92 e successive modifiche) o genitori che assistano figli con handicap grave riconosciuto dalla suddetta normativa;
- c) lavoratori occupati presso le strutture più lontane dalla Sede di Ferrara, con esclusione dei Dirigenti;
- d) lavoratori prossimi allo scadere del periodo di comporta (nel limite di 6 mesi);
- e) lavoratori più prossimi alla maturazione del diritto a pensione e, a parità, con maggiore età anagrafica.

In presenza di modifiche legislative e/o contrattuali che determinino variazioni nei requisiti di accesso e di misura del trattamento pensionistico da parte dell'A.G.O. attraverso il Fondo di Solidarietà, le Parti si incontreranno per valutare la situazione determinatasi e per ricercare adeguate soluzioni, ferma la sostenibilità di entrambe le Parti.

Al personale che aderirà al Fondo verrà riconosciuto:

- un contributo una tantum da versare al Fondo di Previdenza Complementare a cui è iscritto il dipendente, pari al contributo a carico dell'Azienda calcolato convenzionalmente dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione A.G.O., secondo le norme attualmente in vigore; a tal fine verrà presa a riferimento la retribuzione fissa annua lorda percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro e utile al fondo pensione;
- il proseguimento della copertura sanitaria per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà con le stesse modalità tempo per tempo in vigore per il personale in servizio e con premio a carico dell'Azienda;
- il mantenimento delle stesse condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo in vigore per il personale in servizio, per il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà. Alla scadenza del periodo di permanenza nel Fondo, ai dipendenti verranno applicate le condizioni bancarie e creditizie tempo per tempo vigenti per gli ex dipendenti pensionati con esclusione dei mutui/finanziamenti per i quali si manterranno le condizioni di sottoscrizione.

Resta inteso fin d'ora che ai dipendenti che usciranno dall'Azienda secondo quanto previsto dal presente articolo, verranno applicate le misure di contenimento del costo del lavoro di cui agli artt. 6 e 7 dell'accordo 27/11/2013. La misura di cui all'art. 6 verrà applicata nei termini di una giornata di solidarietà per ogni mese di permanenza al lavoro del personale che resterà in servizio oltre l'1/1/2016.

Nel caso in cui il numero complessivo delle domande pervenute in applicazione di quanto precede risultasse inferiore alle 60 unità, le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi per identificare nuove soluzioni condivise atte a conseguire gli obiettivi previsti e comunque prima che l'Azienda attivi ulteriori strumenti di carattere legislativo e normativo. A far data dal 26/5/2015 tutti i lavoratori per i quali si verifichi la risoluzione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro, verranno computati per calcolare la riduzione minima del personale prevista dal presente Accordo.

L'Azienda, nei confronti del personale che abbia maturato o che maturerà il diritto pensionistico entro la data del 31/12/2020 (senza aver aderito alle misure di cui sopra) risolverà il rapporto di lavoro alla data di maturazione del diritto alla pensione A.G.O. nel rispetto delle procedure vigenti. L'Azienda in tutti tali casi applicherà un preavviso di mesi 1, sostituibile dalla corrispondente indennità. Per i dipendenti che abbiano già maturato il diritto a pensione, il preavviso di mesi 1 decorrerà dalla data in cui si verificheranno le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 (Contratto Integrativo di Gruppo)

In coerenza con quanto definito in materia dall'accordo sindacale sottoscritto in data 2/12/2014, tenuto conto della intervenuta ulteriore proroga dell'amministrazione straordinaria come disposta ai sensi di legge, le parti convengono di prorogare il Contratto Integrativo di Gruppo del 06/08/2012 fino a 60 giorni

successivi alla data corrispondente al termine effettivo dell'amministrazione straordinaria. In tale caso si intendono già assolti, tramite le lettere del 18 settembre 2014 e del 15 ottobre 2014, tutti gli eventuali oneri di preavviso e di comunicazione da parte dell'Organo Commissariale in ordine al suddetto Contratto Integrativo 6/8/2012.

Resta fermo, con riferimento alla mancata applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del Contratto Integrativo 6/8/2012, quanto previsto al successivo art. 5 e viene confermata la prevalenza, ad ogni effetto, di quanto stabilito dagli Accordi Sindacali del 11/10/2013 e del 27/11/2013.

NOTA A VERBALE DELL'AZIENDA: la proroga del Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012 si intende circoscritta al perimetro del Gruppo tempo per tempo in essere.

Art. 5

(inquadramenti, avanzamenti di livello e analoghe discipline)

Le Parti, coerentemente con quanto stabilito dal già citato accordo del 2/12/2014, prendono atto che la prevista Commissione per la riclassificazione di Filiali ed Uffici Centrali, non è allo stato attuale stata costituita e quindi convengono di rimandare l'avvio dei lavori della medesima ad un momento successivo e comunque entro e non oltre il 1/10/2015.

Resta inteso che gli eventuali inquadramenti previsti dal C.C.N.L., che risultassero ancora non riconosciuti, verranno applicati entro i 60 giorni successivi alla data corrispondente al termine effettivo dell'amministrazione straordinaria.

Le parti valuteranno congiuntamente nell'ambito della suddetta Commissione il riconoscimento delle relative anzianità nel ruolo, nonché eventuali posizioni inquadramentali pendenti a seguito della non applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del citato Contratto Integrativo di Gruppo 6/8/2012, la quale qui si conferma.

Art. 6

(riassetto organizzativo)

Le Parti concordano che gli ulteriori profili connessi al riassetto organizzativo aziendale (cfr allegato informativa) che verranno attuati nelle prossime settimane, saranno comunque discussi in apposite sessioni di incontro con gli Organismi sindacali aziendali.

Art. 7

(rettifiche agli accordi 11/10/2013 e 27/11/2013)

Le misure previste dagli accordi 11/10/2013 e 27/11/2013 qui richiamati e la loro efficacia si intendono estese anche al personale appartenente alla Società Carife S.I.M. S.p.a. con validità dall'1/1/2016 e nel rispetto delle scadenze ivi indicate.

Relativamente al contributo lordo per un massimo di 5 anni erogabile a titolo di rimborso spese omnicomprendivo pari a euro 600,00 per i lavoratori di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 8 dell'Accordo 27/11/2013, resta inteso che tale trattamento verrà mantenuto nell'arco temporale previsto a condizione che ne permangano i requisiti e i presupposti, effettiva presa di servizio ed effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nella nuova sede di lavoro. In caso di assenza dal lavoro (con esclusione dei previsti periodi di ferie, solidarietà e permessi vari) il rimborso di euro 600,00 sarà erogato al lavoratore, previa presentazione di documentazione, anche autocertificata, attestante il sostenimento di spese fisse. In caso di assenza tale documentazione sarà richiesta per periodi di malattia superiori ai 30 giorni. Inoltre, in caso di distacco, tale contributo verrà erogato esclusivamente ai lavoratori distaccati fuori dal territorio del Comune di Napoli.

Art. 8

(Commercio e Finanza Leasing e Factoring)

Ferme restando le procedure di legge e di contratto, le parti rinviando ad una fase immediatamente successiva alla chiusura dell'amministrazione straordinaria di Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ogni confronto in merito alle prospettive ed alla situazione aziendale, anche relativamente ai livelli occupazionali, della Società Commercio e Finanza Leasing e Factoring, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente accordo. Tale confronto si effettuerà a livello di Capogruppo.

Art. 9
(incontro di verifica)

Le Parti si danno atto che entro il 16 novembre p.v. verrà indetto un incontro di verifica a livello di Gruppo sullo stato di attuazione delle previsioni contenute nel presente Accordo ed in particolare sullo stato di realizzazione delle condizioni previste dall'art. 3. In tale contesto verrà altresì verificato l'andamento delle domande presentate anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3 penultimo comma.

Le Parti si danno atto di aver sviluppato il confronto sulla base dell'auspicata realizzazione della condizione di cui all'art. 3 comma 1. Qualora tale condizione non dovesse verificarsi, nell'ambito del predetto incontro di verifica, si valuteranno le conseguenze, fermo restando che, prima di ricorrere agli strumenti di legge in tema di riduzioni di personale, l'Azienda attiverà le previste procedure preventive contrattuali.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI: le Parti dichiarano che in tale occasione, ove necessario, potranno valutare se estendere l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo anche ai lavoratori che maturano i requisiti negli anni 2021 e 2022, ferma restando la sostenibilità economica.

Art. 10
(dichiarazione e riconoscimenti delle Parti in merito alla Procedura)

Ferme le condizioni pattuite al primo comma dell'art. 3, le Parti:

- si danno atto e riconoscono, rimossa e rinunziata ogni diversa o contraria eccezione formale e sostanziale, l'eshaustività, congruità, completezza e regolarità della presente procedura.
- si danno atto che ad eccezione di quanto previsto all'art. 3, le ulteriori previsioni del presente Accordo, che conclude la procedura prevista ex artt. 17, 20 e 21 del C.C.N.L. 19/1/2012 per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, sono confermate anche nel caso non si dovessero verificare le condizioni di cui all'art. 3 comma 1.
- confermano che tutte le pattuizioni del presente Accordo sono state assunte ai sensi e per tutti gli effetti di cui alle normative vigenti che attribuiscono deleghe e facoltà alla contrattazione collettiva e si impegnano ad assumere e mantenere, per tutto quanto di rispettiva competenza, comportamenti coerenti con quanto pattuito.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione trattante:

FABI _____

FIRST - CISL _____

FISAC/CGIL _____

UGL CREDITO _____

UILCA/UIL _____

L'Azienda dichiara che allo scopo di consentire la puntuale attuazione di quanto precede, il personale nato fino a tutto il 1960, dovrà produrre, se ancora non provveduto, a ogni conseguente effetto, all'Ufficio Amministrazione Risorse della Capogruppo entro la data che verrà comunicata con apposita comunicazione aziendale, il modello ecocert da richiedere all'INPS attraverso i patronati. Ciò anche nel caso in cui la situazione contributiva indicata nel modello già presentato in passato, sia variata rispetto al precedente. A tale personale – cui si applicheranno le regole di cui al presente Accordo, ricorrendone i presupposti – l'Azienda darà tempestiva informativa sia attraverso l'emissione di apposita circolare, che attraverso una comunicazione personalizzata anche tramite mail. In caso di mancato riscontro da parte degli interessati nei termini suddetti ovvero di segnalazioni non conformi ai dati reali, potranno essere assunte da ciascuna Società – datore di lavoro - nei confronti del soggetto responsabile, le azioni del caso.

I Commissari Straordinari
anche in nome e per conto di:

Carife S.E.I. S.r.l.,
Carife S.I.M. S.p.A.

Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A. in a.s.

Prof. Avv. Antonio Blandini Dott. Giovanni Capitanio

Spett.le
CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA in A.S.
Direzione Risorse Umane
Anticipata via mail all'indirizzo:
ammpers@carife.it

Il relazione a quanto previsto all'art.3 dall'accordo del 16/7/2015 sugli esuberanti del personale,
il/la sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il
_____,
in servizio presso _____, tenuto conto della normativa vigente in materia
pensionistica

chiede in via irrevocabile

di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro senza oneri di preavviso o di indennità
sostitutiva del preavviso, entro e non oltre il 30/06/2017, per poter accedere alle prestazioni
straordinarie del "Fondo di Solidarietà" come previsto all'art. 3 dell'Accordo .

A tal fine dichiara che in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà il diritto a :

pensione anticipata

pensione di vecchiaia

presso l'INPS o altra forma di previdenza obbligatoria di base con diritto a percepire il trattamento
pensionistico entro e non oltre il 31/12/2020 e più precisamente con decorrenza dal _____ .

Allega alla presente il Modello Eco Cert.

Il/La sottoscritt_ _____ dichiara di possedere il/i seguente/i titoli di precedenza previsti
dall'accordo:

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere consapevole che con la ricezione da parte dell'Azienda del presente
atto, la richiesta di cui sopra potrà essere perfezionata e conclusa e non sarà più possibile modificare e
/o revocare il consenso prestato dal sottoscritt_. Restano ferme tutte le valutazioni dell'Azienda e
requisiti di cui all'Accordo, cui è espressamente subordinata la presente richiesta. L'efficacia della
presente richiesta di risoluzione irrevocabile del rapporto di lavoro è subordinata al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 dell'accordo del 16/7/2015.

Il/La sottoscritt_ si impegna fin d'ora, in caso di accettazione della domanda, a sottoscrivere un verbale
di conciliazione in sede "protetta" ai sensi dell'art. 2113 c.c. con cui verrà definita ogni questione
inerente il rapporto di lavoro.

(data) _____

(firma)

Ferrara, 16 luglio 2015

Ns. Rif.:DP/LT/SB

Spett.le
RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
FABI
FIRST – CISL
FISAC/CGIL
UGL CREDITO
UILCA/UIL

OGGETTO: garanzie occupazionali dipendenti CARIFE SEI Srl.

Facciamo seguito alle richieste delle OO.SS. pervenute nel corso degli incontri sindacali di cui all'accordo del 16/7/2015, per confermare con la presente lettera, per gli attuali n. 5 dipendenti di CARIFE SEI Srl, le garanzie occupazionali già concordate negli accordi 24/3/2011 e 12/9/2012, con i limiti e le modifiche previsti dagli accordi 11/10/2013 e 27/11/2013, così come previsto, anche nei confronti di CARIFE SEI Srl, con l'accordo 2/12/2014, che di seguito vengono riepilogate:

- nel caso in cui si determinassero le condizioni per una qualsivoglia operazione societaria riguardante, anche parzialmente, CARIFE SEI Srl (di seguito "evento"), il personale di provenienza dal Gruppo Carife interessato dall'eventuale operazione sarà reinserito anche giuridicamente, senza soluzione di continuità in CARIFE SPA mantenendo l'anzianità ed il livello maturati, a condizione che ne faccia richiesta scritta alla Direzione di CARIFE SPA entro 60 gg. dalla conoscenza dell'evento. La conoscenza si intende avvenuta dal giorno in cui l'evento viene reso noto con comunicazione a mezzo raccomandata A/R agli interessati.
L'informazione verrà tempestivamente pubblicata anche sul Portale Aziendale ed inviata contestualmente alle OO.SS.; tuttavia il termine previsto dei 60 giorni decorrerà esclusivamente dalla data di ricezione della raccomandata A.R. da parte degli interessati.
Tutto questo a condizione che il lavoratore risulti ancora alle dipendenze di CARIFE S.E.I SRL e purché non abbia raggiunto, per limiti di età o per anzianità di contribuzione, il diritto al trattamento pensionistico INPS.
- Le operazioni societarie riguardanti CARIFE SEI Srl che concretizzano l'evento e obbligano l'Azienda alla comunicazione scritta di cui sopra sono atti di qualsivoglia natura, delibere o azioni finalizzate a richiedere:
 - 1- la cessione, la scissione, il conferimento e/o trasferimento di CARIFE SEI Srl o di un suo ramo d'azienda a Società terze;
 - 2- sospensione o cessazione di CARIFE SEI Srl ovvero qualora intervengano atti o fatti che determinino un mutamento sostanziale sfavorevole circa la situazione economico-

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Giovecca, 108 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 296 111 - Telefax 0532 296 239 - www.carife.it - info@carife.it

- finanziaria della CARIFE SEI Srl e tali che possano renderla comunque passibile di essere sottoposta a procedura concorsuale;
- 3- la liquidazione, lo scioglimento e/o qualsiasi procedura concorsuale che possa riguardare ora e nel futuro CARIFE SEI Srl.;
 - 4- l'acquisizione del controllo, ai sensi dell'art 2359 c.c. di CARIFE SPA o del Gruppo CARIFE da parte di qualsiasi altra entità, ivi comprese Società o Gruppi Bancari ;
 - 5- il passaggio di CARIFE SEI Srl sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
- Il personale conferito in CARIFE SEI Srl, a prescindere da quanto indicato al punto precedente, potrà in qualsiasi momento chiedere il rientro in CARIFE SPA. Nel rispetto della discrezionalità di scelta della Direzione Generale, nella selezione di nuove risorse da inserire nell'organico di CARIFE SPA , si potrà tenere conto di tali richieste di rientro.

Si conferma che CARIFE SEI Srl manterrà l'iscrizione all'ABI, in concordanza con quanto attuato dalla Controllante e, per quanto superfluo si conferma che ai n. 5 dipendenti attualmente in servizio si applica il CCNL del Credito e tutti gli accordi tempo per tempo vigenti presso la Capogruppo CARIFE SPA oltre che le condizioni contenute nella Convenzione per i dipendenti e familiari della medesima.

Distinti saluti.

I Commissari Straordinari

Prof. Avv. Antonio Blandini Dott. Giovanni Capitanio
